

Al Signor **SINDACO**
del Comune di Portomaggiore
Dr. Nicola Minarelli

Al Segretario Generale
Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica Comune di Portomaggiore
Dr.ssa Rita Crivellari

Al Dirigente Risorse Umane e AA.GG.
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie
Dr.ssa Rita Crivellari

Al Dirigente Settore Finanze
Comune di Portomaggiore
Dr.ssa Marina Zeccoli

PARERE N.23/2016 - Parere del Revisore Unico

Oggetto: Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (personale non dirigente) per l'anno 2016 con i vincoli di bilancio.

Il Revisore Unico **Dr. Pietro Cantarelli**, nominato con delibera del **C.C. n. 35 del 30/09/2015** revisore del Comune di Portomaggiore per il periodo 01/10/2015 - 30/09/2018,

PREMESSO

- che la gestione del *Servizio Risorse Umane* del Comune di Portomaggiore rientra nell'ambito della "*Funzione Gestione delle Risorse Umane*" conferita all'Unione Valli e Delizie, come da Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e Delizie approvata dal Consiglio Comunale di Portomaggiore con atto n.37 del 26/9/2013 e dall'Unione con atto n.13 del 30/9/2013, **a decorrere dal 1 ottobre 2013**;
- che il Revisore ha ricevuto via **PEC** in data **29/11/2016** la nota a firma del *Segretario Generale* nonché *Dirigente ad interim* del *Settore Risorse Umane e AA.GG. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie* **Dr.ssa Rita Crivellari** contenente la richiesta (**prot.33676** del 29/11/2016) di **esprimere un proprio parere** in relazione all'ipotesi di accordo del "*Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2016*" siglato in data **22/11/2016**, e di **rilascio** della relativa certificazione in oggetto;
- che il Revisore ha, successivamente, ricevuto via **PEC** in data 01/12/2016 la **nota di rettifica prot.34099 del 01/12/2016** a firma del *Segretario Generale* nonché *Dirigente ad interim* del *Settore Risorse Umane e AA.GG. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie* **Dr.ssa Rita Crivellari** contenente la richiesta di sostituire integralmente il precedente prot.33676 del 29/11/2016;
- che il Revisore ha ricevuto via **PEC** la "*Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per il personale non dirigente*" redatta il **29/11/2016** a cura e firma sia del *Segretario Generale – Dirigente del Servizio Risorse Umane e AA.GG. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie* **Dr.ssa Rita Crivellari**, sia dalla *Dirigente Settore Finanze* dell'Ente **Dr.ssa Marina Zeccoli**, poi integralmente sostituita (nota prot.34099 del 01/12/2016) con altra "*Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per il personale non dirigente*" redatta in data **01/12/2016**, a firma delle medesime Dirigenti;
- che il precedente parere del presente Organo di controllo **n.20/2016 rilasciato in data 19/11/2016**, citato nell'ipotesi di accordo del "*Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2016*" in questione, aveva un valore **unicamente preventivo/consuntivo** e non definitivo e limitato all'analisi della modalità di calcolo e determinazione del tetto massimo del Fondo delle risorse decentrate dell'Ente per l'anno 2016 propedeutico per le linee di indirizzo da utilizzare nella contrattazione con le OO.SS.;
- che l'**art.5, comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999** per il personale non dirigente del Comparto Regioni, province ed autonomie locali, così come sostituito dall'**art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004** prevede che "...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- che l'**art.40, comma 3 quinquies** del **D.Lgs. 30/3/2001, n.165** (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....";
- che, inoltre l'**art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto** prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- che l'**art. 40 bis, comma 1** dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal **collegio dei revisori**...";
- che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (**sostanzialmente la copertura finanziaria**) della contrattazione collettiva ed alla corretta traduzione ed applicazione delle norme di legge in termini finanziari (**vincoli di bilancio e di finanza pubblica**) dei vari istituti contrattuali e **non anche alla rispondenza del contratto rispetto alle norme del contratto collettivo**;
- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (**Legge di Stabilità 2016**), che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

<< Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, **a decorrere dal 1° gennaio 2016** l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015** ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente >>;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012;

RITENUTO

che per poter esprimere tale certificazione **sia necessario**:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

VISTO

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- l'ipotesi per l'applicazione del "Contratto collettivo decentrato integrativo (del personale non dirigente) per l'anno 2016" del Comune di Portomaggiore che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato **in data 22/11/2016**;

- le conseguenti **Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria** redatte e sottoscritte in **data 01/12/2016** (nella loro versione finale) dal **Segretario-Dirigente Servizio Risorse Umane e AA.GG. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Dr.ssa Rita Crivellari** e dalla **Dirigente del Settore Finanze Dr.ssa Marina Zeccoli**, ai sensi dell'art.40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, che riportano:
 - i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
 - i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (*risorse stabili e variabili*) e la loro destinazione;
 - l'indicazione dell'economie Fondo 2015 da riportare sul Fondo 2016 ai sensi dell'art. 17, cm.5 CCNL 01/04/1999, **nel caso di specie pari ad Euro zero**;
 - l'indicazione della copertura finanziaria del **Fondo di produttività 2016**;
- che tali **Relazioni** sono state redatte secondo lo schema citato nel medesimo articolo, pubblicato con Circolare **nr.25 del 19/07/2012** e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che per effetto del comma 456, dell'articolo 1, Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento ai risparmi di spesa, **la statuizione** dell'art.9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 **è stata resa strutturale** a decorrere dal **01 gennaio 2015** (vedi Circolare RGS nr. 20 del 08/05/2015);
- che la norma pone l'anno 2015 come punto di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al trattamento accessorio del 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);
- la delibera **n. 111 del 22/11/2016** della Giunta Comunale, con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi per la parte pubblica da adottare nella delegazione trattante;
- che il Revisore Unico ha provveduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

DATO ATTO

- che la documentazione di cui sopra è stata trasmessa al Revisore in data **01/12/2016**, ad integrazione e sostituzione di quella già ricevuta in data 29/11/2016, e che nella *Relazione illustrativa* si evidenzia la coerenza dei risultati della contrattazione rispetto alle norme legislative ed alle disposizioni contrattuali in materia;
- che le risorse del **Fondo delle Risorse Decentrate** del Comune di Portomaggiore per l'anno 2015, sterilizzato delle risorse escluse dal calcolo del limite del tetto massimo, ammontavano ad **€. 163.598,09**;
- che la consistenza numerica del personale dipendente ha avuto il seguente andamento:
 - alla data del 01.01.2015 era pari a n. 47 unità;
 - alla data del 31.12.2015 era pari a n. 43 unità;
 - alla data del 01.01.2016 era pari a n. 43 unità;
- che il personale dipendente alla data del **31/12/2016**, tenuto conto della previsione dell'assunzione di **n.1 dipendente Cat. D** entro il 31/12/2016, dovrebbe essere pari a **41 unità**;
- che, pertanto, la misura percentuale di riduzione proporzionale del personale in servizio per l'anno 2016 rispetto al 2015 è pari al **6,67%**;
- che il tetto massimo del **Fondo delle risorse decentrate** del Comune di Portomaggiore per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208, è pari a complessivi **€.152.686,10** (di cui €.138.737,25 come quota stabile, ed €.13.948,85 come quota variabile), così calcolati:

$$\text{€. 152.686,10} = [\text{€. 163.598,09} - (\text{€. 163.598,09} * 6,67\%)]$$
- che conseguentemente occorre **procedere ad una riduzione delle risorse 2016** per un importo di **€.9.854,11** (componente parte fissa) ed **€. 996,88** (componente parte variabile);
- che la differenza tra €.163.598,09 (Fondo 2015) ed €.163.537,09 (Fondo 2016 = 152.686,10+9.854,11+996,88) pari ad **€.-61,00** è rilevabile dal confronto delle due annualità del Fondo relativamente alla casistica "*Recupero ria ed assegni ad personam personale cessato (art.4, comma 2, CCNL 05/10/2001) dal 2011*";

RICORDATO

- il **divieto** di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di **mancato rispetto** degli obiettivi del patto di stabilità e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- che, altresì per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art.15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, bisogna attenersi al seguente percorso logico-sistematico:
 - a) individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;
 - b) definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);
 - c) effettuare da parte dei servizi di controllo interno la verifica e la certificazione a consuntivo;
 - d) procedere all'eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo criteri stabiliti nel contratto decentrato.
- che le risorse variabili **non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate** negli anni successivi sulla base del solo fatto che <<...l'Ente raggiunge stabilmente e in via ordinaria un più elevato livello di servizi...>>;

ACCERTATO

- che l'ammontare complessivo delle risorse decentrate ex art. 31 del CCNL 22/1/2004 per l'anno 2016, **come quantificate**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, **nel corpo della Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa** (ex art. 40, comma 3 sexies D.Lgs. n.165/2001) **in €. 152.686,10**, trova finanziamento come illustrato nella stessa al **Modulo IV Sez. I e III**;
- che i relativi **oneri riflessi** e **IRAP**, per un totale **€. 48.400,00**, trovano finanziamento come illustrato nel corpo della **Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa** (ex art. 40, comma 3sexies D.Lgs. n.165/2001) al **Modulo IV Sez. III**;
- che è rispettata la corretta applicazione delle norme di legge dei CCNL del comparto Enti locali e del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;

ATTESTA

- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016 (personale non dirigente)** in oggetto, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fonte agli oneri derivanti dall'accordo;
- la compatibilità dell'ammontare complessivo delle risorse 2016 rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di personale, imposto dall'art.1, comma 557, della legge n.296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- che la **Relazione illustrativa**, la **Relazione tecnico-finanziaria** e tutte le norme contenute nell'ipotesi di contratto sono compatibili da un punto di vista legislativo e contrattuale;
- la quantificazione delle economie sul Fondo 2015 a valere sul Fondo 2016, ai sensi dell'art. 17, cm. 5 del CCNL 1999, **per un importo pari ad Euro zero**;
- che l'ammontare della **decurtazione permanente** prevista dall'art.1, comma 456 della legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014 e s.m.i.) è pari a **€.31.452,23** (=26.561,14 + 4.891,09; *Sez.III Mod. I*) e che l'ammontare di detta decurtazione non è inferiore a quello generato secondo le norme di riferimento ed in base alle indicazioni fornite dalla circolari MEF n.12/2011, n.25/2012 e n.15/2014.

Guastalla, 02/12/2016

Il Revisore Unico

Dr. Pietro Cantarelli

